



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 48

OGGETTO: DOMENICHE ECOLOGICHE - ANNO 2025

del 05-03-2025

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di marzo alle ore 08:45 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Colella Emanuela | Sindaca | Presente |
| Catalini Marco | Assessore | Presente |
| Giglio Federica | Assessore | Presente in videoconferenza |
| MANTUANO ALESSANDRA | Vice Sindaca | Presente in videoconferenza |
| Silvi Alessandro | Assessore | Assente |
| Verini Umberto | Assessore | Presente in videoconferenza |
| MANTUA ROBERTO | Assessore | Presente |
| PADUANO FRANCO | Assessore | Assente |

Presiede la Sindaca Avv. Emanuela Colella

Partecipa la Segretaria generale DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 04-03-2025

Il Dirigente
Dott. ROBERTO ANTONELLI

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 03-03-2025

Il Dirigente
Vincenzo Maia

Premesso che:

- con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo all'art. 1 comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio (PRQA), in attuazione del D.Lgs n. 351/99, successivamente aggiornato con D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022 (BURL n. 88 del 25/10/2022);
- all'art. 11 c. 3 del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA della Regione Lazio (D.C.R. n. 66/2009) è prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;
- ai sensi della DGR del Lazio n. 119 del 15/03/2022 recante: *“Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana” - Aggiornamento della denominazione e dei codici delle zone.*” Il Comune di Ciampino ricade territorialmente nella *“ZONA AGGLOMERATO DI ROMA 2021”* ed è classificato per il parametro PM10 in *“Classe 2”*;
- la Classe 2 - comprende i comuni per i quali si osserva un elevato rischio di superamento dei valori limite per almeno un inquinante e uno o più indicatori di legge di tale inquinante sono, per almeno 3 anni dei 5 anni precedenti, superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiori al valore limite.
- il Piano Risanamento di Qualità dell'Aria (PRQA) pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria-ambiente (spazio della troposfera, D.Lgs 155/2010) volti ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM10 e PM2.5 in atmosfera;
- nel territorio della Città di Ciampino le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;
- gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti e, in particolare, nella stagione invernale 2024-25 l'esercizio degli impianti termici di climatizzazione segue le disposizioni del Decreto n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Considerato che l'art. 21 comma 2 delle NTA del vigente PRQA dispone che: *“... i Comuni, nel periodo da novembre a marzo possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato per un totale di dieci ore in intervalli orari definiti in base alle fasce secondo criteri che tengano conto della loro peculiarità, organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico. I comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione.”*

Preso atto:

- dei risultati forniti da ARPALAZIO in termini di superamento dei valori limite, ai fini dell'adozione di provvedimenti da parte dei comuni interessati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 9 febbraio 2016, venivano definite le categorie di veicoli dotati di motore endotermico all'epoca esentate;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26 febbraio 2016 veniva approvata la nuova perimetrazione della fascia verde (Allegato 1) predisposta per esigenze di razionalizzazione della circolazione stradale;

Ritenuto che:

- occorre adottare provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria con interventi programmatici di limitazione del traffico veicolare per l'anno in corso con disposizione di n. 4 "domeniche ecologiche";
- a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Codice della strada" (approvato con D.lgs. 285/1992, modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 e s. m. i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale.
- i veicoli ESENTATI dal divieto di circolazione nelle quattro domeniche ecologiche sono i seguenti:
 - o veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica;
 - o veicoli ad accensione comandata marcianti con alimentazione a GPL o metano (sia Mono- che Bi-fuel benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione "EURO 3" e successive;
 - o autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) "EURO 6"; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi; motocicli a 4 tempi "EURO 3" e successivi;
 - o veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche strada/e, e il trasporto salme;
 - o veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
 - o autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;
 - o taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
 - o veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
 - o veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012;
 - o autoveicoli impiegati dai medici e veterinari chiamati a svolgere servizio di urgenza sia nelle strutture sanitarie di afferenza (pubbliche e private) sia in visita domiciliare urgente, muniti rispettivamente di relativa attestazione e del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
 - o autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica e autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all'effettuazione di accertamenti;

- veicoli utilizzati dai donatori di sangue e plasma limitatamente al tragitto per e dalla struttura adibita al prelievo;
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
- autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
- veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
- veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
- autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dal Comune di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
- veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

Richiamate

- le normative dell'Unione europea che hanno obbligato le case costruttrici dal primo gennaio 2006 a produrre veicoli rispettosi della normativa euro 4, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE, 2006/96/CE-B;
- la direttiva dell'Unione Europea 715/2007 e ss. mm. ii, inerente le categorie euro 5, 5A, 5B;
- i regolamenti dell'Unione Europea n.2016/427/UE, n. 2016/646/UE e n. 2017/1347/UE contenenti le ultime disposizioni riguardo le classificazioni dei veicoli di nuova generazione euro 6, 6A, 6B, 6C, 6D TEMP;

Considerato che occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni).

Visto l'art. 7 comma 1 del Codice della strada approvato con D.Lgs. 285 del 30/04/1992 come modificato dall'art. 27 comma 1 lett. a) e b) – primo paragrafo del Nuovo Codice della Strada approvato con L. 177 del 25/11/2024 secondo cui:

“1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

((b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione.”

Visti

- il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e s. m. i.;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s. m. i.;
- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155 e s. m. i recante: *”Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”*
- la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.119 del 15/03/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 8 del 05/10/2022 di approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA);
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 5 del 31 gennaio 2014, n. 17 del 9 febbraio 2016, n. 26 del 26 febbraio 2016;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i.;

Rilevato che il presente atto non ha rilevanza ai fini contabili.

Visti

- Il parere favorevole del Dirigente del III Settore-ufficio Ambiente in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000).
- Il parere favorevole del Dirigente del V Settore- Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000).

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

- 1) Di richiamare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di individuare, le seguenti 4 “domeniche ecologiche” con divieto di circolazione veicolare e nelle rispettive fasce orarie come indicati di seguito:**
 - **09 marzo 2025 – dalle ore 08,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00**
 - **30 marzo 2025 – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30**
 - **09 novembre 2025 – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30**

- **30 novembre 2025 – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30**

3) Di limitare la circolazione veicolare a TUTTI i veicoli a motore nell'area del territorio di Ciampino delimitata dal perimetro coincidente con quello della "FASCIA VERDE" (come da Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) nelle fasce orarie sopra indicate per le singole domeniche ecologiche oggetto del suddetto divieto di circolazione veicolare. Sono derogate/esentate dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

- veicoli a trazione ibrida e a trazione elettrica;
- veicoli ad accensione comandata marcianti con alimentazione a GPL o metano (sia Mono- che Bi-fuel benzina-GPL o benzina-Metano, anche trasformati), appartenenti alla classe di omologazione "EURO 3" e successive;
- autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) "EURO 6"; ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi "EURO 2" e successivi; motocicli a 4 tempi "EURO 3" e successivi;
- veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche strada/e, e il trasporto salme;
- veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico;
- taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
- veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012;
- autoveicoli impiegati dai medici e veterinari chiamati a svolgere servizio di urgenza sia nelle strutture sanitarie di afferenza (pubbliche e private) sia in visita domiciliare urgente, muniti rispettivamente di relativa attestazione e del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
- autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica e autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone finalizzato all'effettuazione di accertamenti;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue e plasma limitatamente al tragitto per e dalla struttura adibita al prelievo;
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;

- autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
- veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento e con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio etc.) relative ai telegiornali;
- veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
- autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate dal Comune di Ciampino forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
- veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;

4) Di approvare la perimetrazione della cosiddetta “fascia verde” (Allegato 1) circoscritta dalle seguenti strade come da planimetria allegata:

- Sottopasso ferroviario Roma- Ciampino (via Donizetti esclusa);
- Confine aeroportuale fino a via Isonzo e viale di Marino (incluse entrambe);
- Via dei Laghi (esclusa);
- Via Napoli (esclusa);
- Via Bruxelles (esclusa);
- Via Genova (inclusa tratto da via Parigi);
- Via Parigi (esclusa);
- Via Milano (esclusa);
- Via Milano lato ferrovia (esclusa);
- Ferrovia Roma- Albano;
- Ferrovia Ciampino – Roma fino al sottopasso di via Donizetti (esclusa);

5) Di dare mandato

- all'ufficio comunicazione di dare efficace notizia alla cittadinanza pubblicizzando con ampia rilevanza le motivazioni del blocco;
- al Comando di Polizia Locale di provvedere ad una puntuale verifica dell'osservanza, da parte della cittadinanza, dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione, effettuando i relativi accertamenti anche con l'ausilio di dispositivi elettronici.

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa in modo palese

DELIBERA

Di conferire l'immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

La Sindaca
Avv. Emanuela Colella

La Segretaria generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.